

APPROFONDIMENTO CIVILE

Il caso del Carabiniere rockstar condannato dalla Corte dei conti

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Data pubblicazione: | 07/04/2025 |
| Autore: | Avv. Roberto Francesco Iannone |
| Categoria: | Civile |

Contenuto

Dal palco alla caserma, andata e ritorno. È la storia — diventata rapidamente virale — di un brigadiere dei Carabinieri che, al di fuori dell'orario di servizio, si esibiva come cantante in una tribute band dei Queen. Talento indiscusso, tanto da calcare palcoscenici importanti, fino a condividere la scena con un ex membro degli Spandau Ballet in un noto anfiteatro sardo, durante l'ultima estate.

Ma **secondo la ricostruzione** della Corte dei Conti, quella passione musicale si era trasformata in un'attività **non occasionale e chiaramente lucrativa**, con compensi ben oltre il semplice rimborso delle spese. Da qui la condanna a **restituire quasi 19 mila euro**, ritenuti indebiti in quanto percepiti in assenza di autorizzazione.

Il brigadiere ha, però, impugnato la decisione, sostenendo che i pagamenti ricevuti fossero meri **rimborsi spese** legati alle esibizioni. Ma cosa prevede davvero la legge? Perché un militare non può svolgere un secondo lavoro — anche artistico — senza autorizzazione?

IL PRINCIPIO DELL'ESCLUSIVITÀ

Il personale delle Forze Armate, compresi i Carabinieri, è soggetto a un rigido regime di **incompatibilità lavorativa**. La regola generale è chiara: chi indossa una divisa deve dedicarsi in modo esclusivo al proprio incarico istituzionale, a tutela della **dedizione al servizio**, dell'**imparzialità** e dell'**immagine dell'Amministrazione**.

A sancirlo è l'articolo 894 (e seguenti) del Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66/2010), che vieta l'esercizio di attività professionali, commerciali o comunque lucrative, salvo eccezioni previste dalla legge.

Lo stesso principio è ribadito dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, applicabile a tutti i dipendenti pubblici, militari inclusi: **per svolgere incarichi retribuiti**, non rientranti nei propri compiti istituzionali, è necessaria **una preventiva autorizzazione** da parte dell'Amministrazione.

LE ECCEZIONI AL PRINCIPIO

Non tutto è vietato. Esistono infatti attività che il militare può svolgere **anche senza autorizzazione**, purché non interferiscano con il servizio o compromettano il prestigio dell'Istituzione. Tra queste:

- scrivere per giornali e riviste;
- partecipare a convegni, seminari o conferenze;
- ricevere premi o rimborsi spese documentati;
- pubblicare libri o sfruttare opere dell'ingegno a fini editoriali.

Al contrario, **qualunque attività retribuita e continuativa svolta per soggetti privati o enti** necessita sempre di autorizzazione, anche se effettuata nel tempo libero.

L'AUTORIZZAZIONE, COME FUNZIONE E LE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA RICHIESTA

Per ottenere il permesso, il militare deve presentare una **richiesta formale**, specificando l'attività, il compenso previsto, la durata e il committente.

L'Amministrazione valuta: • la compatibilità con i doveri d'ufficio; • l'assenza di conflitti d'interesse; • l'impatto sull'efficienza del servizio; • la tutela dell'immagine dell'Istituzione.

Se la richiesta riguarda un incarico da parte di una **pubblica amministrazione**, la mancata risposta entro 30 giorni equivale a **silenzio-assenso**. Se invece l'attività proviene da un **soggetto privato**, l'assenza di risposta si interpreta come **diniego**.

E se il lavoro viene comunque svolto senza autorizzazione? Scatta una potenziale triplice conseguenza:

- **sanzione disciplinare;**
- **restituzione dei compensi percepiti;**
- eventuale **responsabilità erariale** davanti alla Corte dei Conti — come nel caso del nostro brigadiere-cantante.

CONCLUSIONI

Il divieto di svolgere attività lavorative ulteriori per il personale delle Forze Armate non è una mera formalità burocratica, ma risponde a precise esigenze istituzionali. La legge impone l'esclusività del

servizio per garantire la piena **dedizione al ruolo pubblico**, prevenire **conflitti di interesse**, tutelare l'**imparzialità** e il **decoro** dell'Amministrazione, assicurare l'**efficienza operativa** e preservare l'**equilibrio gerarchico** tipico dell'ordinamento militare. In definitiva, si tratta di una norma pensata per proteggere non solo il corretto funzionamento dell'Istituzione, ma anche la fiducia dei cittadini nei confronti di chi indossa una divisa.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".